PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULL'IPOTESI DI ATTO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 E CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Parere n.17 del 28 novembre 2019

Il sottoscritto Dott. Ventisette Marco, Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 24.09.2018

VISTA la comunicazione PEC del 18/11/2019 prot. n. 7579 con la quale si trasmetteva a me Revisore Unico dei Conti l'ipotesi di Atto aggiuntivo dell'accordo Decentrato Integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Palazzuolo Sul Senio siglata dalle delegazioni di parte pubblica e dalla rappresentazione sindacale unitaria in data 15/11/2019 e la Relazione illustrativa e tecnico Finanziaria inviatami tramite PEC del 25/11/2019 prot.7774 come successivamente integrata e modificata dal responsabile finanziario e pervenutami nella sua veste definitiva e firmata lo stesso giorno 25 novembre alle ore 12:42 tramite successiva email del responsabile del personale Sig.ra Elena Fabbri;

RICHIAMATO l'articolo 239, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare:

- L'articolo 40, comma 3 bis, che prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

- L'articolo 40, comma 3 sexies, secondo cui a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;

- L'articolo 40 bis, comma 1, che prevede che il collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

VISTI i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed autonomie Locali per il personale del comparto ed in particolare il CCNL del 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali che all'art. 8, comma 6 prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica,è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;

RICHIAMATA la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del Mef, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi normativi;

PREMESSO CHE

A) Sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Palazzuolo Sul Senio siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 02/05/2019 il revisore aveva già espresso il proprio parere in data 15 maggio 2019 (Parere n.11) e provveduto in quell'atto anche a certificare la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico Finanziaria;

B) L'ipotesi di cui si chiede ora il Parere del revisore contempla una "integrazione" e una "correzione" alla precedente ipotesi di contratto integrativo decentrato -di cui come detto il revisore aveva già espresso parere-.

C) L'attuale ipotesi di CCDI del personale non dirigente si definisce già nel titolo come "atto aggiuntivo" in quanto integra la precedente CCDI stabilendo i criteri per la determinazione e erogazione annuale dell'indennità di risultato da attribuire alle Posizioni Organizzative. E al riguardo si precisa che:

-con l'integrazione sopradetta si è provveduto a modificare il CCDI 2019 sulla base di quanto previsto all'art.7 lett. v) dal CCNL del 21/05/2018 che stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali della retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa;

-per la determinazione dell'indennità di risultato nell'ipotesi di integrazione al CCDI esaminato si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati dall'Ente con Delibera G.C. n.63 del 29.10.2012 che stabiliscono all'art.8 comma 2 che l'Ente destina una percentuale che varia dal 10% al 25% delle risorse destinate alla retribuzione delle Posizioni Organizzative per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato alle stesse Posizioni Organizzative;

-la relazione tecnico-finanziaria -sottoposta all'attenzione del Revisore a corredo quale parte integrante dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo del personale non dirigente- in esame attesta che i criteri stabiliti dall'Ente per l'erogazione della retribuzione di risultato delle P.O. rispettano quanto stabilito dall'art.15 comma 4 del CCNL del 21.05.2018;

- l'Ente con Delibera G.C. n.27 del 24.04.2019 ha approvato i criteri per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e per l'erogazione dell'indennità di Posizione;

-il Nucleo di Valutazione in data 07.05.2019 ha trasmesso al Sindaco (Prot. 3052) la pesatura delle Posizioni Organizzative;

-il Sindaco ha provveduto alla nomina delle Posizioni Organizzative con i Decreti n.3 del 31.05.2019 e n.5 del 03.06.2019 rispettivamente il Responsabile del Servizio Affari Generali-Gestione Risorse Dott.ssa Dall'Omo Barbara attribuendole una indennità di posizione organizzativa pari a € 13.000,00 e il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Arch. Scalini Paolo attribuendogli una indennità di posizione organizzativa pari a € 10.000,00.

D) - L'attuale ipotesi di CCDI del personale non dirigente va a correggere l'entità del Fondo Risorse Decentrate relativamente all'incremento previsto dall'art.67, c.2 lett.b che passa da € 531,17 a € 303,03. E al riguardo si precisa che:

-la variazione del fondo come sopra detta è attestata con Determinazione n.209 del 14.11.2019 del Responsabile del Servizio Affari Generali -Gestione Risorse;

nella determinazione di cui sopra si stabilisce in via definitiva la costituzione e composizione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, precedentemente oggetto di determinazione n.57 del 02.04.2019 dello stesso Responsabile del Servizio Affari Generali -Gestione Risorse;

nella determinazione si attesta espressamente che la variazione apportata all'incremento previsto dall'art.67, c.2 lett.b è dovuta a un errore materiale di calcolo.

CERTIFICA

- Che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative al contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente risultano redatte in conformità alle norme di legge vigenti;

- Che le norme contenute nello schema di contratto integrativo decentrato normativo siglato dalla delegazione di parte pubblica e sindacale in data 15.11.2019, rispettano i vincoli legislativi e le norme contenute nei contratti collettivi nazionali ed in particolare nel CCNL del 21/05/2018;

- Che le previsioni contenute nel suddetto schema di contratto integrativo decentrato sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 150/2009.

- Che la contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui trattasi disciplina aspetti normativi della gestione del rapporto di lavoro e pertanto non produce incrementi del fondo della contrattazione decentrata né, quindi, oneri non compatibili con i vincoli di bilancio.

E PERTANTO ESPRIME

Parere favorevole, per quanto di propria competenza, in merito all'utilizzo del Fondo delle Risorse decentrate del Personale non dirigente per l'anno 2019 previsto nell'ipotesi di accordo decentrato siglato in data 15 novembre 2019.

Palazzuolo sul Senio, 28 novembre 2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Dott. Ventisette Marco)